

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chi può esercitarlo

L'accesso civico semplice è riconosciuto in capo a **chiunque**, anche se non cittadino o non residente in Italia, prescindendo quindi dalla titolarità di diritti o interessi qualificati.

Oggetto

Possono essere oggetto di accesso civico semplice i **dati, documenti e informazioni** oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l'Ente ne abbia ommesso in tutto o in parte la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (il richiedente può specificare, qualora ne sia a conoscenza, la disposizione normativa che impone la pubblicazione). Non è necessario indicare una **motivazione**, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.

Modalità di presentazione della richiesta

L'accesso civico semplice è formulato mediante una **richiesta scritta**, redatta utilizzando il seguente [modulo](#) o su altro supporto cartaceo e deve essere presentata **al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** dell'Ente, con le seguenti modalità:

- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala, 8 - Roma;
- posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club d'Italia - Via Marsala, 8 - 00185 Roma;
- fax, al seguente numero: 0649982202;
- posta elettronica, al seguente indirizzo: accessocivico@aci.it;
- posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: serviziotrasparenzaanticorruzioneurp@pec.aci.it.

La richiesta deve essere sottoscritta e, in caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, semplice o raccomandata, fax, posta elettronica, ovvero di consegna diretta in plico chiuso al Protocollo, deve essere corredata di copia del **documento di identità** del richiedente. Qualora la richiesta sia presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto al Protocollo, questi deve provvedere all'identificazione mediante la presa visione di un documento di identità originale del sottoscrittore e la trascrizione sulla richiesta degli estremi dello stesso documento.

Termini ed esito del procedimento

Il RPCT, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza ed **entro trenta giorni** dalla presentazione, decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato. In caso di **accoglimento** o se, comunque, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, il RPCT comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo *link* ipertestuale.

Per la disciplina dettagliata dei criteri, limiti e modalità organizzative per l'esercizio, nei confronti dell'Ente, dell'accesso civico semplice, si fa rinvio al Capo III del [Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato](#), adottato con delibera del Consiglio Generale del 25 luglio 2017.

Tutela

In caso di ritardo, o di mancata risposta nel predetto termine di trenta giorni, ovvero di diniego totale o parziale dell'accesso civico semplice, il richiedente, ai sensi dell'art. 2, c. 9 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, può presentare **ricorso al Segretario Generale dell'Ente**, quale **titolare del potere sostitutivo**, il quale decide con provvedimento motivato entro venti giorni dalla presentazione dello stesso ricorso.

Il ricorso può essere presentato con le seguenti modalità:

- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala, 8 - Roma;
- posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Segreteria Generale dell'Automobile Club d'Italia - Via Marsala, 8 - 00185 Roma;
- fax, al seguente numero: 064453254;
- posta elettronica, al seguente indirizzo: segreteriagenerale@aci.it;
- posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: segreteriagenerale@pec.aci.it.

Avverso la decisione del RPCT, il richiedente può altresì proporre **ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale**, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Fonti di riferimento

- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*
- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*
- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** *“Codice dell'amministrazione digitale”*
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97** *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
- **Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato**, adottato con delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 25 luglio 2017.

[Modulo di richiesta dell'accesso civico semplice](#)